

ROMA



Municipio Roma IV
Direzione Tecnica
Servizio II - Viabilità

Rif.to:

Allegati:



Al Servizio IV – Attività amministrativa e Appalti
Semplificazione delle procedure,
monitoraggio e controllo/gestione entrate
Sede

p.c. al Direttore Tecnico
Ing. Fabrizio Mazzenga
Sede

Oggetto: Proposta motivata in merito al Criterio di aggiudicazione, suddivisione in lotti e congruità dei prezzi, per l'appalto di riqualificazione di Via Santa Maria dell'Olivo

Con riferimento alla nota prot. RC/3745 del 03/02/2017 trasmessa dal Segretariato Generale di Roma Capitale in materia di appalti pubblici, di seguito sono riportate le motivazioni delle scelte relative al criterio di aggiudicazione dell'appalto, la mancata suddivisione in lotti funzionali e prestazionali, e, infine, la congruità dei prezzi.

Giusto l'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, novellato con D. Lgs. 56/2017 e con L. 21 giugno 2017, n. 96, relativamente ai **criteri di aggiudicazione dell'appalto**, è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo:

1. per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro;
2. quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo.

Verificata la sussistenza delle due condizioni imposte dalla lettera a) del citato riferimento normativo, di seguito vengono indicate le motivazioni alla base della scelta da effettuare, sia di carattere generale, quali:

- a) rispetto al criterio della OEPV, in relazione all'entità dell'appalto, il criterio del minor prezzo è caratterizzato da una maggiore celerità e dalla conseguente riduzione dei costi amministrativi;
- b) l'imparzialità della procedura di aggiudicazione è comunque garantita dalla imprevedibilità della definizione della soglia di anomalia, in quanto è previsto il sorteggio di uno dei cinque metodi per la definizione della stessa;
sia di carattere particolare:
 - c) in relazione all'entità dell'importo del contratto, considerata la modesta estensione dell'intervento e, quindi, la necessità di uniformità con l'area circostante il tratto oggetto dei lavori di riqualificazione, considerata quindi la conseguente previsione di impiego di materiali standard di provata affidabilità, non risultano apprezzabili i benefici derivanti da confronti concorrenziali basati su criteri qualitativi oltre a quelli quantitativi;
 - d) in connessione con quanto descritto nel precedente punto c) e in analogia a quanto previsto per i servizi e le forniture nelle "Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", i materiali hanno caratteristiche standardizzate e la loro posa in opera avviene con lavorazioni caratterizzate da elevata ripetitività;
 - e) le caratteristiche standardizzate dei materiali da impiegare non avvantaggiano un particolare fornitore.

Per quanto sopra, risulta derogabile il principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa e conseguentemente utilizzabile il criterio del minor prezzo.